

Pubblicato il 16/10/2020

N. 00930/2020REG.PROV.COLL.
N. 00671/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2016, proposto dalla società Alessi s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Girolamo Calandra in Palermo, piazza V.E. Orlando, n. 33;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Laura La Monaca, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio legale del Comune di Palermo, piazza Marina, n. 39;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 695/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020;

Relatore il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara nell'udienza di smaltimento del giorno 7 luglio 2020 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. E' appellata la sentenza di cui in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto dalla società Alessi s.p.a. ritenendo l'azionata pretesa risarcitoria estinta per intervenuta prescrizione.

1.1. Si rappresentano i fatti di causa.

L'appellante, azienda che opera nel settore della pubblicità esterna, aveva acquistato dalla curatela del fallimento della società FAP s.p.a. (sentenza di fallimento n. 34/95 del 24 gennaio 1995) il complesso aziendale consistente negli impianti di affissione e pubblicità collocati nel territorio di Palermo.

Tali impianti erano stati autorizzati nel 1984 ma il Comune di Palermo, con ordinanza n. 2978/0S dell'agosto 1994, aveva revocato tali autorizzazioni disponendo la rimozione degli impianti stessi.

Tale atto di revoca era stato gravato al Tar Sicilia Palermo (ricorso r.g. n. 4605/1994) e sospeso (ordinanza cautelare n. 1902/94 Tar Sicilia Palermo) limitatamente alla parte in cui il provvedimento stabiliva la rimozione degli impianti.

L'acquisto da parte della appellante era avvenuto a seguito di gara informale del 18 dicembre 1997, e giusta aggiudicazione definitiva di cui al decreto del 22 gennaio 1998 del Giudice delegato presso il Tribunale di Palermo, per il prezzo di trecento milioni di lire oltre IVA.

Va precisato che l'autorizzazione alla vendita dei beni della FAP, secondo quanto disposto dal Giudice delegato al fallimento era da intendere "*non come semplici manufatti aventi un modesto valore intrinseco, ma come elementi di un*

complesso aziendale", con conseguente previsione della possibilità per il futuro acquirente di fruire delle autorizzazioni amministrative relative agli stessi, previa acquisizione della disponibilità dell'Amministrazione comunale di Palermo, poi espressa con la deliberazione di G.M. n. 2272 del 1 settembre 1995.

Circa 50 impianti tra quelli acquistati dalla appellante erano tuttavia stati rimossi dal Comune che li riteneva pericolosi.

Dal momento dell'acquisto degli impianti, e dunque dal 22 gennaio 1998, sulla odierna appellante veniva a gravare per disposizione del G.D. al fallimento *"ogni onere relativo all'indennità di occupazione dei suoli privati e pubblici sui quali insistono i detti impianti, nonché eventuali imposte, siano poste a carico dell'aggiudicatario"* e pertanto la stessa, dopo avere materialmente preso possesso degli impianti il 19 febbraio 1998, provvedeva all'adempimento degli oneri previsti, tra i quali ripristino e/o sostituzione delle strutture, il pagamento dell'imposta di pubblicità e della TOSAP.

In pari data, riferisce l'appellante di avere ripreso le trattative per i contratti stipulati con terzi proprietari di siti interessati dalla collocazione dei manufatti in questione e di avere avviato i rapporti lavorativi con i dipendenti della fallita FAP; nonché riassunto il giudizio in corso proposto dalla fallita società FAP innanzi al TARS di Palermo (r.g. n. 4605/94).

Con atto in data 19/28 maggio 2008 l'odierna appellante avanzava al Comune di Palermo istanza di volturazione a proprio favore delle autorizzazioni ed al mantenimento ed all'utilizzo degli impianti pubblicitari già appartenenti alla fallita FA.P., dichiarando la propria immediata disponibilità a provvedere contestualmente, come previsto nella delibera di G.M n. 2272 del 1 settembre 1995 anche all'assunzione del personale già FAP.

Passati alcuni mesi, la richiesta era reiterata con invito del 9 novembre 1998, in cui si assegnava all'Amministrazione il termine di giorni 30 per

provvedere.

Avverso il silenzio serbato dalla Amministrazione, l'appellante proponeva ricorso (notificato il 3 febbraio 1999) al Tar Palermo (r.g. n. 429/1999).

Sempre nel 1998, con istanze del 6 aprile, del 20 aprile e del 26 maggio 1998 l'appellante richiedeva all'Amministrazione la restituzione degli impianti dismessi.

In data 5 maggio 1999, l'appellante comunicava al Comune di Palermo l'avvenuta riattivazione di parte degli impianti *ex* FAP, (circa il 50%, allegando le ricevute dell'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità e della TOSAP.

In data 14 dicembre 2000 con determinazione n. 524 veniva disposta la voltura ed il subentro della appellante nelle autorizzazioni comunali rilasciate in capo alla fallita FAP.

Frattanto con sentenza T.A.R.S., Palermo, sez. II n. 1660 del 18 giugno 2002 era dichiarato estinto il ricorso r.g. n. 4605/1994 proposto dalla FAP avverso l'ordinanza sindacale di revoca delle autorizzazioni n. 2978/05 /1994, per tardiva riassunzione del processo dopo la sua interruzione

In data 3 ottobre 2002, giusta nota prot. n. 945/9, il Servizio di pubblicità ed affissioni del Settore servizi tributari, in pretesa esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 2978/05 del 1994, comunicava alla appellante che avrebbe provveduto all'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti *ex* FAP, ed a conferma, con successiva nota prot. n. 94/9 del 10 gennaio 2003, il medesimo Servizio comunicava che il Comune avrebbe provveduto, nell'ambito di un piano organico di interventi nel territorio per l'impiantistica abusiva, all'acquisizione degli impianti *ex* FAP mediante copertura dei messaggi pubblicitari esposti; come effettivamente disponeva con nota prot. n. 1179/9 del 14 gennaio 2003.

Dopo il superiore provvedimento la società appellante, a causa dell'oscuramento di parte degli impianti con la dicitura "abusivo",

interrompeva immediatamente l'utilizzo degli impianti ex FAP, dandone comunicazione al Comune e continuando a pagare la TOSAP per gli impianti che lasciava installati su suolo pubblico in attesa delle decisioni relative al ricorso proposto dinanzi al Tar Palermo per l'annullamento delle note del Servizio pubblicità ed affissioni (nn. 94/9 e 1179/9 del gennaio 2003) (ricorso r.g. 1562/2003) .

Il TAR, in accoglimento del ricorso r.g. n. 492/1999, con sentenza n. 1209/2003 del 31 luglio 2003 dichiarava illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di volturazione e stabiliva l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito all'istanza.

Tale sentenza veniva notificata al Comune di Palermo in data 7 agosto 2003, senza che l'Amministrazione si curasse di darvi esecuzione, pertanto la società Alessi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. 21 luglio 2000 n. 205, chiedeva al Tar la nomina di un commissario ad *acta*.

In data 20 ottobre 2003 il Comune di Palermo, in esecuzione della sentenza del Tar Palermo n. 1209/2003, esitava la richiesta di volturazione delle autorizzazioni relative agli impianti ex FAP, opponendovi il rifiuto di cui alla nota dirigenziale n. 4584/9 prot. del Settore servizi tributari, Tosap, Pubblicità e Affissioni sulla seguente duplice considerazione: a) esecutività dell'ordinanza sindacale n. 2978/1994 di revoca della autorizzazioni rilasciate alla fallita, società FAP (in seguito alla estinzione — per tardività della riassunzione — del ricorso proposto dalla fallita FAP, dichiarata con sentenza TARS n. 1660/02); b) impossibilità di rilascio di nuove autorizzazioni sino all'approvazione del Piano generale degli impianti, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 507/2003.

Avverso il provvedimento di diniego (e della nota del Settore affari legali prot. n. 5554/2022, come richiamata nel provvedimento di diniego) la Alessi proponeva ricorso, con pedissequa istanza di sospensione, innanzi al Tar Palermo (r.g. n. 36/2004) che veniva accolta ai fini del riesame.

(ordinanza collegiale n. 53 del 19 gennaio 2004) in esito al quale in esito la richiesta di volturazione, veniva ulteriormente negata con provvedimento n. 1833/9 del 15 marzo 2004, gravato con motivi aggiunti.

Con la sentenza n. 931/05 del 30 maggio 2005 il Tar Palermo in accoglimento del ricorso, dichiarava la illegittimità degli atti di diniego di voltura impugnati e conseguentemente li annullava.

Con determina dirigenziale n. 385 del 24 novembre 2005 l'Amministrazione comunale di Palermo, in esecuzione della sentenza Tar Palermo n. 931/2005, "*confermava*" la voltura ed il subentro della Alessi nelle autorizzazioni rilasciate alla FAP con provvedimento sindacale n. 1335 del 25 marzo 1984, "*fatti salvi in ogni caso gli effetti di un'eventuale impugnativa della sentenza suddetta, ovvero di una eventuale sospensione da parte del C.G.A.*" , deliberazione che si consolidava per effetto della sentenza di questo Consiglio n. 83/07 del 2 marzo 2007.

1.2. Dai superiori fatti nasceva la richiesta risarcitoria proposta in primo grado e respinta dal Tar che ha ritenuto l'azionata pretesa risarcitoria estinta per intervenuta prescrizione.

2. L'appellante ripropone le censure poste in primo grado e non esaminate ed esattamente quelle relative al preteso danno, al nesso di causalità ed alla colpa.

2.1. Con riferimento al danno riferisce che:

-pur avendo acquistato gli impianti in data 22 gennaio 1998, e chiesto la voltura in proprio favore delle autorizzazioni in data 28 maggio 1998, aveva potuto utilizzare gli impianti in questione soltanto parzialmente e per il periodo dal maggio 1999 sino al dicembre 2002; poiché successivamente a tale data gli stessi, a causa delle coperture e della acquisizione eseguiti dal Comune, erano rimasti inutilizzati sino ai primi del 2006, cioè fino a quando la società, conseguita la voltura delle autorizzazioni (novembre 2005), ha potuto riattivarli;

- il danno da ritardo sarebbe da considerarsi ingiusto stante che, come accertato nelle sentenze n. 1209/2003 e n. 931/2005 del Tar e n. 83/2007 del CGA, il Comune avrebbe dovuto tempestivamente pronunciarsi sulla istanza di voltura a favore della Alessi (TARS, Pa II, 1209/2003) anche in esecuzione a quanto stabilito nella delibera di G.M. 2272/1995 e nella determina sindacale n. 524/2000, atti mai formalmente caducati;
- come accertato dal C.G.A. nella sentenza n. 83/07 la riserva sul consenso al rilascio delle autorizzazioni amministrative espressa nella delibera di G.M. n. 2272/1995, riguardava *"soltanto la verifica del possesso da parte dell'acquirente del compendio aziendale ... dei requisiti soggettivi per l'esercizio di attività pubblicitaria nell'ambito del territorio comunale, quali richiesti dalla vigente disciplina regolamentare"*; e che la predetta delibera conteneva *"un esplicito ed incondizionato consenso del Comune al conseguente rilascio delle inerenti (al complesso aziendale unitariamente considerato) autorizzazioni in favore del futuro acquirente del complesso aziendale, sull'evidente presupposto, condiviso dal giudice di primo grado ed anche di questo giudice di appello, che il caso in esame non rientra nella fattispecie di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 507/1993, vertendosi appunto in materia di voltura e subentro in autorizzazioni già in essere"*;
- il comportamento del Comune di Palermo sarebbe connotato da grave colpa, e non soltanto perché i provvedimenti omissivi (silenzio) e negativi (rigetto della istanza) sono stati riconosciuti illegittimi ed annullati in sede giurisdizionale, ma anche e soprattutto perché tali provvedimenti sono risultati, del tutto contraddittori con precedenti determinazioni adottate dalla stessa Amministrazione

2.2. Ai fini della quantificazione del danno:

- considera i periodi esatti di mancato utilizzo dei manufatti acquistati ai fini di impresa e si riporta alla consulenza prodotta in atti quantificando la sua richiesta in euro 756.309,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;

- a titolo di lucro cessante, tenendo conto del danno derivante dalla mancata commercializzazione degli impianti acquistati ritiene di stimare il danno in €. 5.979.021,48 oltre rivalutazione ed interessi;
- per quanto riguarda il danno derivante dalla mancata acquisizione di quota di mercato, ne richiede l'importo in via equitativa per un valore certamente non inferiore: euro 500.000,00.

In conclusione l'appellante sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene di quantificare i danni relativi al lucro cessante complessivamente in euro 5.979.021,48, oltre le ulteriori voci per un totale complessivo di €. 6.979.021,48 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.

2.3. In relazione al nesso di causalità deduce che il comportamento del Comune, concretizzatosi sia in una condotta omissiva riconducibile al silenzio rifiuto la cui illegittimità è stata accertata in sede giurisdizionale (sentenza Tar n. 1209/2003), sia in una condotta commissiva (diniego di voltura, successivamente reiterato, a favore della Alessi delle autorizzazioni già rilasciate alla fallita FAP), anch'essa ritenuta illegittima in sede giurisdizionale (Tar sentenza n. 931/05 e C.G.A. n. 83/07), abbia impedito alla appellante salvo e, parzialmente per il periodo maggio 1999-dicembre 2000, di utilizzare gli impianti acquistati.

2.4. Quanto alla colpa evidenzia la volontarietà del comportamento tenuto dal Comune di Palermo in ragione del notevole lasso di tempo trascorso, tra la data di presentazione dell'istanza (28 maggio 1998) ed il provvedimento esplicito (di diniego) intervenuto soltanto in data 20 ottobre 2003 ed in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, per la cui esecuzione si è reso necessario agire in ottemperanza e adire nuovamente il TARs *ex art. 2 co. 2 l. n. 205/2000* al fine di ottenere la nomina di un commissario *ad acta*.

3. L'appellante censura la sentenza per avere ritenuto che il *dies a quo* per il

computo del termine di prescrizione decorresse dalla data di conoscenza del provvedimento lesivo e che la proposizione dell'azione demolitoria proposta innanzi il G.A non avesse effetto interruttivo del termine di prescrizione, perché si tratterebbe di due azioni (quella impugnatoria e quella risarcitoria) tra loro autonome e di natura diversa.

Deduce che il Tar non avrebbe considerato che nel ricorso proposto in data 18.12.2003 per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 4584/9 del 20.10.2003 del Comune di Palermo, l'appellante aveva formulato espressa riserva di agire (sottoscritta anche dalla parte personalmente) per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione degli impianti, ritenendo che tale riserva non potesse avere effetto interruttivo ex art. 2943 c.c..

Deduce che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2943 comma 1 e 2945 comma 2 c.c., la notificazione dell'atto con cui si è iniziato il giudizio avrebbe interrotto la prescrizione che "non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" e che pertanto nel caso in oggetto, essendo stato deciso il superiore giudizio con la sentenza n. 83 del 2.03.2007 il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso dal 18 dicembre 2003 al 2.03.2007.

La domanda risarcitoria notificata in data 14 gennaio 2011, dunque andava considerata tempestiva anche perché in mancanza della decisione di annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Palermo non aveva consentito di utilizzare gli impianti FAP, non avrebbe potuto materialmente chiedersi il risarcimento dei danni, non potendosi conoscere per quanto tempo il Comune avrebbe inibito l'uso degli impianti acquistati dalla Alessi.

Sostiene pertanto che andava accolta la domanda di condanna del Comune di Palermo al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €. 7.735.331,27 o di quella diversa accertata anche a seguito di eventuale

consulenza tecnica d'ufficio

4. Si è costituito il Comune di Palermo.

4.1. L'appellante ha presentato brevi note e brevi note di udienza.

5. All'udienza di smaltimento del 7 luglio 2020 la causa è stata posta in decisione in base agli scritti.

DIRITTO

6. La questione posta preliminarmente all'esame del collegio riguarda la tempestività del ricorso con cui l'appellante ha chiesto condannarsi il Comune di Palermo al risarcimento dei danni - quantificati in euro 7.735.331,37 - patiti a seguito della mancata volturazione, da parte del Comune di Palermo, delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari, già di proprietà della F.A.P. s.p.a., acquistati giusta decreto di aggiudicazione del 22 gennaio 1998 del Tribunale Fallimentare di Palermo.

La sentenza gravata infatti ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Palermo in primo grado ritenendo che il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. decorra dalla data di adozione del provvedimento lesivo, poi caducato in sede giurisdizionale (ossia dal 20 ottobre 2003).

7. L'appello è fondato, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di seguito indicati. Prima dell'entrata in vigore del c.p.a., che ha disciplinato il rapporto tra azione risarcitoria e azione di annullamento in modo puntuale, era discusso se l'azione risarcitoria potesse o dovesse proporsi autonomamente rispetto all'azione di annullamento. Una tesi ampiamente diffusa consentiva la proposizione della domanda risarcitoria anche dopo quella di annullamento e segnatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ritenendosi che in tal caso l'azione di risarcimento andasse proposta entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza sul ricorso impugnatorio.

La Alessi si è attenuta a tale regola, avendo proposto l'azione risarcitoria

entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuto illegittimi i provvedimenti di diniego. Il giudicato deve farsi risalire alla sentenza del CGARS n. 83 del 2007, rispetto alla quale l'azione risarcitoria promossa nel 2011 è tempestiva.

Ne consegue che, in riforma dell'appellata sentenza, va affermato e dichiarato giudizialmente che la domanda risarcitoria è tempestiva (id est: non è tardiva) e che pertanto il ricorso che la veicola è ricevibile.

8. In ossequio alle pronunce dell'Adunanza plenaria secondo cui l'erronea declaratoria di tardività del ricorso da parte del Tar non rientra tra i casi di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 105 c.p.a., in virtù dell'effetto devolutivo il Collegio procede all'esame nel merito della domanda dell'impresa appellante intesa ad ottenere il risarcimento del danno.

A parere del Collegio, in ordine all'*an* della pretesa risarcitoria si rinvencono nella fattispecie tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. e pertanto la pretesa è fondata e merita accoglimento.

8.1. L'ingiustizia del danno si deduce dalle argomentazioni dei giudici che hanno provveduto ad annullare i provvedimenti generatori del danno ma anche dall'esame del tortuoso iter procedimentale.

Dalla documentazione in atti si rileva che l'Amministrazione ha in modo ingiustificato prima ritardato di esitare le legittime richieste dell'appellante e poi, altrettanto illegittimamente, ha denegato il diritto della stessa appellante ad ottenere la volturazione a suo nome degli impianti pubblicitari acquistati dal fallimento della società FAP. Allo stesso tempo non si rinvencono elementi tali da reputare sussistente la scusabilità della condotta della PA.

8.2. Parimenti sussistenti sono la colpa e il nesso di causalità che collega la condotta della PA al danno patito dalla appellante in ragione della mancata attivazione degli impianti.

I fatti come documentati in causa dimostrano che la società appellante,

dopo essersi aggiudicata dal fallimento della FAP, per l'importo di euro 300 milioni di lire oltre IVA, gli impianti pubblicitari in oggetto, previo assenso alla loro volturazione a suo favore, espresso dalla Amministrazione nella delibera di G.M n. 2272 del 1 settembre 1995, non ha potuto utilizzare i predetti impianti fino al 2000 proprio a causa dei comportamenti posti in essere dall'Amministrazione.

E difatti, sebbene in data 18/28 maggio 1998 l'appellante avesse avanzato al Comune una prima istanza tendente alla voltura a proprio favore e alla utilizzazione degli impianti pubblicitari siti nel territorio comunale già appartenenti alla società fallita, solo in data 14 dicembre 2000 il Sindaco, con propria determinazione n. 524, in espressa esecuzione della delibera di G.M n. 2272 del 1 settembre 1995, disponeva darsi luogo alla voltura.

Tuttavia in data 14 gennaio 2003 (nota n. 1179/9) il Comune di Palermo procedeva al materiale oscuramento degli impianti, giuste note prot. n. 945/9 in data 3/10/2002, successiva nota prot. n. 94/9 del 10/01/2003, e infine nota prot. n. 1179/9 del 14/01/ 2003.

Tali provvedimenti, annullati dalla stessa Amministrazione con provvedimento n. 506 del 17/09/ 2003, limitatamente alla acquisizione degli impianti al patrimonio del Comune mantenevano comunque l'oscuramento degli stessi e dunque ne inibivano l'utilizzazione alla appellante.

Infine la richiesta di volturazione, era stata esitata solo in seguito al ricorso proposto dalla appellata per l'ottemperanza della sentenza del Tar n. 1209/2003, con nota dirigenziale del 20 /10/2003 prot. n. 4584/9, che tuttavia respingeva la richiesta, e che sebbene sospesa dal Tar Palermo in sede cautelare non impediva alla Amministrazione di reiterare il diniego con provvedimento n. 1833/9 del 15/3/2004, gravato dalla appellante con motivi aggiunti.

Infine, il Tar Palermo annullava i provvedimenti con la sentenza n.

931/2005, gravata dall'Amministrazione e confermata con la sentenza del CGA con la sentenza n. 83/2007 del 2 marzo 2007 ritenuta la illegittimità degli stessi.

L'iter come sopra descritto fa ritenere che non possano esservi dubbi sul nesso causale.

Parimenti sussistente appare l'elemento soggettivo, poiché, al di là della accertata illegittimità degli atti, le azioni intraprese dalla Amministrazione risultano orientate ad ostacolare la ricorrente, nonostante la stessa Amministrazione si fosse vincolata a disporre la chiesta volturazione degli impianti con la delibera di G.M n. 2272 del 1° settembre 1995.

Per quanto sopra la domanda risarcitoria è fondata in ordine all'*an*.

10. In ordine *al quantum*, la richiesta è parzialmente fondata: va infatti disattesa la domanda di ristoro del danno all'immagine e all'onorabilità professionale atteso che nessuna prova è stata fornita in tal senso.

11. Per il *quantum* riferito alle ulteriori voci, il Collegio, sulla base degli elementi di prova forniti dall'appellante e della vicenda fattuale, ritiene che lo stesso debba essere quantificato mediante apposita verifica.

Il verificatore si atterrà ai seguenti criteri:

- dovrà tenersi conto del periodo in cui l'inadempimento dell'Amministrazione si è protratto e dunque dal maggio 1998, data in cui l'appellante ha presentato la richiesta di voltura degli impianti al 14.12.2000, data in cui gli stessi sono stati effettivamente volturati;
- dal superiore periodo devono detrarsi mesi sei ritenuti un tempo ordinariamente ragionevole per l'esame della pratica da parte della PA;
- va considerato inoltre a titolo di mancata utilizzazione degli impianti il periodo corrente dal novembre 1998 a dicembre 2005, detraendo da tale periodo i periodi in cui la ditta Alessi ha operato, verificando se essa ha operato per tutti gli impianti o solo in parte;
- dovrà tenersi conto che con i provvedimenti n. prot. n. 945/9 del

3/10/2002, prot. n. 94/9 del 10/01/2003 e prot. n. 1179/9 del 2003 gli atti di voltura degli impianti sono stati annullati dalla PA e che solo all'esito della sentenza del Tar n. 931/2005, confermata dalla sentenza del CGA n. 83/07, dal 31/10/2005 al gennaio 2006 tali impianti sono stati infine riattivati;

- dovrà essere calcolato l'ammontare dei canoni concessori che sarebbero stati dovuti al Comune, per il periodo di mancato esercizio, ove gli impianti fossero stati esercitati; da tale importo andranno detratti i canoni relativi al periodo di non utilizzazione degli impianti ove corrisposti al Comune;

- dovrà essere calcolato il rendimento netto atteso dalla appellante sulla base dei contratti stipulati alla data di oscuramento degli impianti e che senza oscuramento sarebbero proseguiti; a tal fine calcolandosi il ricavo, detratti i costi di impresa comprensivi dei canoni dovuti al Comune calcolati come sopra;

- dall'utile netto andranno detratti gli oneri tributari tutti, comunali e statali e regionali.

- sull'utile al netto degli oneri fiscali si applicherà l'abbattimento del 25% per *aliunde perceptum o percipiendum*.

La somma così calcolata costituisce il danno risarcibile, e trattandosi di debito di valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria e sulla somma via via rivalutata saranno applicati gli interessi al tasso legale.

Quanto ai criteri per il calcolo della rivalutazione e degli interessi, dovrà farsi riferimento a quanto indicato nella sentenza n. 842 del 7.10.2008, di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (secondo cui “sulle somme ... determinate, dovute a titolo risarcitorio andranno perciò ulteriormente aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate”).

Dovrà, pertanto, tenersi conto dei criteri generali ormai fissati in materia dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (Cass. SSUU, n. 1712/1995;

Cons. St., III, 14.12.2012 n. 6444; Id., 8.12.2012 n. 5686; Id., 13.10.2011, n. 18; Cons. St., Ad. Plen. 15.6.1998, n.; Id., 20.07.1998, n. 6); criteri in base ai quali:

- in tema di risarcimento del danno per debiti di valore, la somma calcolata dev'essere aumentata con la rivalutazione secondo i dati ISTAT e gli interessi (Cass. cit.);

- la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (Cass. cit.);

- la rivalutazione è calcolata ogni anno sempre sul capitale iniziale utilizzando la variazione dell'indice ISTAT rispetto all' anno e al mese iniziali (in modo da evitare di rivalutare ogni volta un capitale già rivalutato nell'anno precedente) (Cass. cit.);

- gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto non già sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno (id est: sul capitale rivalutato anno per anno; ovvero, ciò che esprime il medesimo concetto, sulle somme annualmente rivalutate) (Cass. cit.);

- gli interessi non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare e non sono a loro volta produttivi di ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1282 c.c. (Cons. St., Ad. Plen. 20.07.1998, n. 6).

Ed al riguardo non dovrà essere ignorato che, specificando e confermando gli orientamenti già fissati, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in ultimo ulteriormente precisato che:

- gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma

dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi (Cons. St., Ad. Plen., 13.10.2011, n. 18);

- gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'adempimento tardivo, e le somme da liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze, senza che gli interessi possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi (Cons. St., Ad. Plen. cit.);

- la rivalutazione deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei e va computata con riferimento all'indice di rivalutazione monetaria vigente al momento della decisione; mentre la somma dovuta a tale titolo, stante la sua natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata (Cons. St., Ad. Plen., cit.).

11.1. Viene nominato verificatore il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma con facoltà di delega ad altro dottore commercialista del medesimo Ordine, di comprovata esperienza e competenza.

11.2. Per l'espletamento dell'incarico sono assegnati i seguenti termini:

a) 45 giorni dalla comunicazione della presente decisione (o dalla delega in caso di delega) per il deposito in giudizio e la comunicazione alle parti di una relazione provvisoria;

b) 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione per la nomina di eventuali consulenti di parte;

c) 20 giorni decorrenti dalla comunicazione della relazione provvisoria per la presentazione di osservazioni di parte al verificatore;

d) 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine sub c) per il deposito della relazione definitiva.

A titolo di anticipo di onorario e spese del verificatore si fissa la somma di

euro 1.500 il cui importo viene posto provvisoriamente a carico di parte appellante.

Il compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

12. In conclusione, non definitivamente pronunciando, l'appello è accolto in parte. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente e non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in ordine all'*an* della responsabilità civile dell'Amministrazione appellata e dispone verifica in ordine al *quantum* come da motivazione.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente decisione alle parti e al verificatore, a quest'ultimo con ogni mezzo utile ad assicurare l'effettiva ricezione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, svoltasi in video conferenza con l'intervento dei magistrati, in collegamento da remoto:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Elisa Maria Antonia Nuara

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO